



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 383

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 26 giugno 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**14^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Venerdì 26 giugno 2020

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza prevista, sono pervenuti 411 emendamenti e 10 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1721, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Comunica altresì che si riserva di esprimere in merito alla loro ammissibilità ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/1/14

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

tenuto conto delle direttive europee contenute nell'allegato A, in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente;

considerati, inoltre, gli obblighi in capo allo Stato italiano, derivanti dai seguenti atti:

- direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

- direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo);

considerato che:

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha adottato la "Risoluzione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI))", in cui al punto 37, si "sottolinea che tutti i tipi di malattie legate all'amianto, come il tumore al polmone e il mesotelioma pleurico - causati dall'inalazione di fibre di amianto in sospensione, abbastanza sottili da raggiungere gli alveoli e abbastanza lunghe da superare la dimensione dei macrofagi - ma anche diversi tipi di tumori causati non soltanto dall'inalazione di fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto, sono stati riconosciuti come un rischio per la salute e possono insorgere dopo alcuni decenni, e in alcuni casi addirittura dopo oltre quarant'anni";

nell'allegato 3 al decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996 (GU n. 251 del 25 ottobre 1996) si paventa il rischio del rilascio di fibre da tubazioni in cemento amianto a causa della solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condotta e in particolare dalla sua aggressività, che è funzione del ph, dell'alcalinità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità dell'acqua. La frattura della matrice cementizia è una certezza, così come la successiva cessione di fibre di amianto all'acqua potabile, come si evince dal citato allegato 3 al decreto che, al punto 4, cita l'Istituto superiore di sanità, secondo cui "il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia";

il principio di precauzione, che costituisce una delle regole fondamentali dell'ordinamento comunitario, impone in caso anche di mero rischio che vengano adottate tempestive ed adeguate misure per la neutralizzazione del rischio stesso, che assume effettiva consistenza nel nostro Paese, se si considera la inevitabilità della frattura della matrice cementizia dei tubi di cemento amianto, con conseguente cessione di fibre all'acqua potabile, stante la vetustà, in molti casi, delle condutture,

impegna il Governo:

ad adottare gli occorrenti provvedimenti legislativi affinché sia resa obbligatoria la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto, ancora diffusamente presenti sul territorio italiano, evitando l'esposizione al rischio di diffusione e quindi di inalazione di fibre di cemento amianto, nonché di ingestione attraverso le acque adibite al consumo umano.

G/1721/2/14

FLORIDIA, L'ABBATE, PAVANELLI, LA MURA, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il punto 20) dell'Allegato A di cui all'articolo 1 dispone il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

considerato che:

tra le principali fonti di inquinamento delle acque vi è la dispersione di microfibre plastiche rilasciate dagli indumenti sintetici durante il lavaggio, soprattutto in lavatrice;

si calcola che più di un terzo delle microplastiche che inquinano fiumi, mari e oceani, e che finiscono poi inghiottite dagli animali marini, deriva dagli scarichi delle lavatrici soprattutto domestiche;

è necessario rendere consapevoli i consumatori dell'impatto inquinante derivante dagli acquisti di prodotti tessili sintetici;

impegna, quindi, il Governo

a promuovere apposite campagne informative per favorire comportamenti responsabili relativi all'uso di prodotti tessili contenenti microfibre sintetiche, favorendo modalità di lavaggio che possano ridurre al minimo il loro rilascio e dispersione delle microplastiche inquinanti.

G/1721/3/14

GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

considerato che

la direttiva oggetto di recepimento reca precise disposizioni per la regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva, al fine anche di tutelare i consumatori che possono essere esposti a una quantità eccessiva di pubblicità in virtù di un mercato dell'audiovisivo in veloce evoluzione;

proprio il proliferarsi dell'offerta dei servizi di media audiovisivi, ha visto negli ultimi anni la diffusione di società concessionarie e multimediali che trasmettono in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per esempio nelle stazioni ferroviarie o sui mezzi di trasporto pubblico), accanto a contenuti informativi e di servizio, messaggi pubblicitari di natura diversificata;

tenuto conto che:

l'utente si trova sempre più di frequente a essere il destinatario di messaggi pubblicitari in luoghi di attesa e di passaggio senza alcuna possibilità di poter scegliere se ascoltare o meno i messaggi diffusi in moda-

lità sonora, ed è quindi sottoposto a una comunicazione commerciale di fatto coatta;

la tradizionale comunicazione commerciale visiva permette, al contrario, all'utente la scelta o meno di avvalersi delle informazioni in essa contenute;

impegna, quindi, il Governo:

ad adottare le idonee misure per la tutela dell'utenza dalla sovraesposizione alla comunicazione commerciale e avviare una progressiva limitazione e un futuro divieto di diffusione di comunicazioni audiovisive e sonore in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

G/1721/4/14

LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche;

considerato che:

le installazioni delle infrastrutture di comunicazione elettronica a normativa vigente sono rimesse alla competenza degli enti locali secondo procedimenti autorizzativi di tipo urbanistico e ambientale;

a tutela della salute e sulla base di studi scientifici è possibile richiamare il principio di precauzione, cardine sia della normativa europea che nazionale;

la legge quadro sulle emissioni n. 36 del 2001 affida, infatti, allo Stato il compito di individuare i limiti all'esposizione della popolazione idonei a preservare la salute e l'ambiente, sulla base di evidenze scientifiche, assicurando un elevato livello di tutela;

impegna il Governo:

al fine di coniugare la tutela della salute, tenuto conto del principio di precauzione, e lo sviluppo delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, a promuovere per quanto di competenza forme di coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei criteri di localizzazione da parte degli enti locali delle infrastrutture necessarie alla banda ultralarga.

G/1721/5/14

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022;

sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due eventi non previsti:

- il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi;

- si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non a regime degli uffici competenti;

impegna pertanto il Governo:

a valutare una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia.

G/1721/6/14

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Il Senato,

premessi che:

in merito all'esame dell'A.S. 1721, legge di delegazione europea 2019, l'articolo 7 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

considerato che:

da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale italiano sono interessate da un fenomeno di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale;

il pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria trova particolare collocazione principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa;

il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico;

la pesca abusiva e il bracconaggio ittico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative atte a normare la pesca professionale;

la pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, è pratica ormai anacronistica, che non trova riscontri nelle attività considerate virtuose di tipo professionale, esercitate al contempo in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia;

non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque dolci interne (canali o fiumi);

le licenze di pesca professionale vengono rilasciate a tutti i cittadini che possiedano i requisiti per richiederla, anche se di cittadinanza straniera, purché di Paesi appartenenti all'Unione europea. Molto spesso la pesca illegale di stampo industriale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, visto che spesso si tratta di attività illecita difficilmente rintracciabile, quanto per riuscire ad ottenere così la regolarizzazione del pescato, in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri di cui sopra;

impegna il Governo:

a prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;

a prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contenga una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;

a prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.

G/1721/7/14

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

nonostante la direttiva oggetto di recepimento sia considerata "*self-executing*", la sua implementazione nel diritto nazionale richiede un'attenta riflessione;

il dialogo tra i portatori di interesse e le parti interessate, proprio ai fini di una migliore attuazione della direttiva, è considerato dalla stessa Commissione europea un elemento essenziale per l'adattamento o la modernizzazione del diritto d'autore agli scenari che le tecnologie digitali incessantemente pongono come nuova sfida;

impegna quindi il Governo:

ad avviare, in fase di esercizio della delega contenuta nell'articolo 9, un costante dialogo e confronto con i portatori di interesse, in particolare per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 14 della direttiva (UE) 2019/790.

G/1721/8/14

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;

tenuto conto che:

la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;

in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:

- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

- in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i remix o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il digital sampling, fan videomaking, fan fiction writing, mash-up, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;

- quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'art. 5, par. 2, lett. c) della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

il mancato esercizio di questa eccezioni limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia neanche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;

impegna, quindi, il Governo;

nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2019/790, ad attuare pienamente le eccezioni di cui all'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2001.

G/1721/9/14

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

considerato che l'articolo 11 del disegno di legge prevede il recepimento di una direttiva e di un regolamento che modificano la disciplina sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi con la finalità di rafforzare la resilienza e la capacità di assorbimento delle perdite;

ritenuto necessario, in tale conteso, rafforzare la resilienza anche del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;

considerato che:

l'emergenza pandemica Covid-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e territorialità, intimamente connessi alla *mission* del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 37-*bis* del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc., che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;

inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del TUB, da parte del "territorio", al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo

sociale sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di *moral hazard connessi* ai meccanismi di *cross guarantee*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

G/1721/10/14

RIZZOTTI, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

premessi che:

l'articolo 15 stabilisce principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici;

l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 contiene una identificazione errata di dispositivi medici senza uno scopo medico nei punti 2, 3, 4, 5;

la formulazione contenuta nei predetti punti includono lacune gravi e pertinenti, nonché definizioni e limitazioni errate senza logica scientifica che impediranno il perseguimento di qualsiasi scopo terapeutico, ad esempio per quanto riguarda il laser fonti, e che rischiano di creare un problema critico rilevante in termini di sicurezza e garanzia dei trattamenti per i pazienti;

l'immissione sul mercato di dispositivi classificati come a fini medici e che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento su tutto il territorio europeo possono comportare il seguente impatto normativo, direttamente o indirettamente:

- i medici non possono utilizzare dispositivi senza scopi medici, poiché in base a molti sistemi di diritto civile nazionale e alle regole di condotta professionale le attività non mediche non possono essere eseguite dai medici. Sarà complesso o impossibile affermare che un medico sta svolgendo un'attività medica se il dispositivo utilizzato viene immesso sul mercato senza lo stesso scopo;

- impossibilità di utilizzare dispositivi senza scopi medici in numerose strutture sanitarie in tutto il territorio europeo in virtù delle relative normative d'uso;

- controversie con le autorità fiscali nazionali in merito all'uso di dispositivi immessi sul mercato senza scopi medici per eseguire servizi sanitari terapeutici a cui i pazienti accedono senza IVA (come per qualsiasi servizio medico). Conseguente aumento dell'onere per i pazienti finali e accesso limitato ai trattamenti per i pazienti a causa dell'IVA applicata;

- rischio di facilitare i processi di utilizzo da parte del personale non medico dei dispositivi medici che sono attualmente riservati esclusivamente ai medici su tutto il territorio europeo, con conseguenti ripercussioni serie e rilevanti in relazione alla sicurezza del servizio e alla salute dei pazienti, nonché al conseguente aumento del pubblico spese sanitarie in quanto i relativi problemi sono presi in carico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di eliminare i gruppi di prodotti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dall'elenco dei prodotti senza scopi medici, di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, ripristinando quindi la configurazione attuale e garantendo una maggiore sicurezza per i pazienti e gli operatori, a condizione che i dispositivi immessi sul mercato soddisfino i requisiti del regolamento senza ulteriori elementi che distorcano la logica normativa;

a promuovere una classificazione specifica negli allegati, per i dispositivi medici di cui ai predetti punti 2, 3, 4 e 5, che differiscono dai prodotti che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico in quanto si riferiscono al regolamento di base. Gli allegati dovrebbero pertanto contenere solo i prodotti il cui uso è effettuato da un medico;

a coinvolgere i rappresentanti e i tecnici della classe medica di riferimento in gruppi di lavoro volti a redigere, approvare e rivedere gli allegati coinvolgendo i rappresentanti delle società scientifiche che rappresentano i medici di questo settore sul territorio europeo.

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "quelli specifici dettati dalla presente legge", inserire le seguenti: "e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19".

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«7) direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);»

1.3

D'ALFONSO, MANCA

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«33-bis) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termine di recepimento: 26 marzo 2020 e 26 giugno 2021);

33-ter) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);»

1.4

D'ALFONSO, MANCA

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

"33-bis) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

33-ter) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

33-quater) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introdu-

zione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

33-*quinquies*) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024)."

1.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:

- a) il meno gravosi possibile;
 - b) commisurati all'obiettivo da conseguire;
 - c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni».
-

1.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura:

- a) che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica;

b) i costi di adeguamento alla normativa europea ricadenti su cittadini e imprese, siano attutiti mediante la attivazione di adeguate detrazioni».

1.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica e da un fondo adeguato a sostenere tali costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive».

1.8

FAZZOLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029, in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana«, il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate negli articoli da 3 a 20 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

1.9

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni legislative o regolamentari conseguenti all'applicazione della presente legge che comportano per le imprese nuovi e maggiori costi di adeguamento alle direttive devono indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini del riconoscimento di un credito d'imposta che è riconosciuto ai soggetti aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi maggiori oneri si provvede con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 3.**3.1**

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete;»

3.2

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere l'obbligatorietà per gli operatori telefonici dell'inserimento nelle clausole contrattuali di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori;»

3.3

MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:

«d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, tenendo conto del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204;

d-bis) prevedere specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a) e prevedere l'istituzione di registri di fornitori di servizi di media e di piattaforme per la condivisione di video da parte degli Stati membri, tenendo conto degli strumenti già vigenti, tra cui il Registro degli operatori della comunicazione, e della necessità di coordinamento a livello europeo.»

3.4

FEDELI, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, comprese le piattaforme di condivisione dei contenuti video, dando adeguato risalto e visibilità a dette opere, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);»

3.5

FERRARI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,» *aggiungere le seguenti:* «attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».

3.6

GIANNUZZI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,», *aggiungere le seguenti:* «attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».

3.7

LOREFICE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) prevedere specifiche misure per garantire la responsabilità legale dei fornitori di servizi media digitali e per ridurre al minimo la gestione dei rapporti fra utenti e fornitori tramite processi automatizzati e algoritmi, garantendo il controllo umano e l'indicazione del nome e dei contatti di un responsabile nei rapporti di corrispondenza fra fornitore e utente.»

3.8

FERRARI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "e concorrenzialità" inserire le seguenti "e non discriminazione anche con riferimento alle modalità di accesso ai contenuti"

3.9

GIANNUZZI

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni;».

3.10

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili».

3.11

FERRARI, BITI, TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata;

f-ter) prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, intese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari, assicurando che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande».

3.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) Non applicare le indicazioni relative ai prodotti alimentari o alle bevande contenute nei considerando 28 e 58, che rischiano di nuocere gravemente al settore dell'agroalimentare italiano»

3.13

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità. L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall'accertamento».

3.14

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e, anche al fine di tutelare il diritto d’autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l’Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi».

3.15

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo rispetto la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d’espressione sulla rete».

3.16

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) aggiornare l’apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia;»

Art. 4.**4.1**

FERRARI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «normativa di settore», inserire le seguenti: «mantenendo, ove possibile, le prescrizioni del Codice che sono già in linea con

la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché»;

b) *dopo le parole*: «o integrazione», *inserire le seguenti*: «e tra queste e quelle contenute in altri dispositivi di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice».

4.2

RICCIARDI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «normativa di settore», *inserire le seguenti*: «mantenendo, ove possibile, le disposizioni che sono già in linea con la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché»;

b) *dopo le parole*: «o integrazione», *inserire le seguenti*: «e tra queste e quelle contenute in altri disposizioni di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice».

4.3

FEDELI, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente*: «a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la dismissione del servizio applicati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 2007 n. 40»;

b) *alla lettera c) dopo le parole*: «introdurre misure», *aggiungere le seguenti*: «di semplificazione»;

4.4

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) prevedere la possibilità di attivare nuove utenze e migrare da un fornitore a un altro mediante la semplificazione delle procedure per l'i-

dentificazione degli utenti da effettuare anche in modalità da remoto attraverso strumenti di riconoscimento telematici;"

4.5

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la dismissione del servizio applicati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 2007 n. 40;"

4.6

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la cessazione del servizio applicati nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»

4.7

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurare che siano resi pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle diverse autorità nazionali competenti, precisando in particolare i casi di competenza di più di un'autorità e i criteri per delimitare i rispettivi ambiti di intervento, e prevedendo obblighi di consultazione e cooperazione fra le diverse autorità».

4.8

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) nell'ambito dell'offerta di servizi di telecomunicazioni prevedere:

1) misure volte al rafforzamento delle prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare che gli operatori presenti sul mercato garantiscano la massima trasparenza delle offerte tariffarie e dei messaggi pubblicitari, anche attraverso una comunicazione semplice ed essenziale che ne faciliti la comprensione;

2) un'adeguata regolamentazione delle offerte commerciali assicurando che queste evidenzino tutte le voci di cui sono composte, consentendo così ai singoli consumatori un adeguato confronto delle tariffe e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati;

3) misure finalizzate a stabilire idonei termini temporali entro i quali non possano essere modificate le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta;

4) un'adeguata disciplina di tutti i servizi pre-attivati o non disattivabili la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo dell'offerta;

5) una specifica disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni in materia di trasparenza di cui alla presente lettera;».

4.9

COLLINA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata:

1) entro 6 mesi dalla trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 concludere una revisione della nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato, la concorrenza infrastrutturale e la reale domanda degli utenti, prevedendo un servizio universale che garantisca una connettività di almeno 30 Mbps in downlink e 15 Mbps in uplink;

2) entro un termine massimo di 6 mesi dalla trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 realizzare la mappatura geografica delle installazioni di rete, inclusiva dell'individuazione delle prestazioni effettivamente erogabili;

3) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta linee guida con le priorità e le tempistiche per la migrazione dalle reti preesistenti alle reti ad altissima capacità; »

4.10

RICCIARDI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "introdurre misure" aggiungere le seguenti "di semplificazione";*

b) *dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," aggiungere le seguenti: "anche tenendo conto delle potenzialità del 5G e in ogni caso del principio di neutralità tecnologica, senza discriminazione nei confronti di quelle tecnologie che garantiscono prestazioni in grado di assicurare una connettività pervasiva e ubiqua".*

4.11

FEDELI, MANCA

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti: "tra cui la mappatura geografica delle reti da completare entro il 2023 e misure per favorire un'accelerazione della migrazione dalle infrastrutture preesistenti," sopprimere le seguenti parole: ", nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti" e, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti, e che stabilisca l'obbligo di garantire un livello minimo di velocità di connessione, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale 2020 e della Gigabit Society 2025."

4.12

RICCIARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti: "sia fisse che mobili,".*

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) facilitare le attività di installazione di reti e di infrastrutture di comunicazione elettronica, indentificando procedimenti unici, snelli e dalle tempistiche certe, comunque non superiori ai termini previsti per i procedimenti di cui agli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in linea con quanto stabilito dall'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972;"

4.13

FERRARI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti "sia fisse che mobili,"

4.14

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità» con le seguenti: «garantendo altresì l'accesso generalizzato ed uniforme tra le diverse aree geografiche delle reti ad altissima velocità, con un'adeguata velocità minima in download e upload.»

4.15

ANGRISANI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata," con le seguenti: "a garanzia del diritto inderogabile di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, evitando l'imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,".

4.16

COLLINA

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata," con le seguenti: "a garanzia del diritto inderogabile di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, evitando l'imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,".

4.17

FERRARI, BITI, TARICCO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «assicurando priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government alle aree dei piccoli comuni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, al fine di favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra-larga e agevolare la realizzazione di reti per la connessione veloce e ultra-veloce».

4.18

IANNONE, FAZZOLARI

All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale."

4.19

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972".

4.20

FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità delle offerte commerciali tramite l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 1972/2018;"

4.21

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 2018/1972, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva;».

4.22

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) definire un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il *Low Power Wide Area* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;"

4.23

FERRARI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole "prestatori di servizi" aggiungere "anche favorendo una concorrenza effettiva nonché l'uso effettivo ed

efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione e di investimenti efficienti".

4.24

RICCIARDI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole "prestatori di servizi" aggiungere le seguenti: "anche favorendo una concorrenza effettiva nonché l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione e di investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti".

4.25

Assuntela MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'articolo 2 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, introducendo degli importi ridotti per i diritti d'uso relativi ai soli collegamenti punto-punto ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, quando tali diritti d'uso siano concessi ad imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica aventi un numero massimo di collegamenti complessivi pari a 300, in modo da favorire gli investimenti in banda ultra larga nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o assente;»

4.26

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'articolo 2 dell'allegato

n. 10 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259, introducendo degli importi ridotti per i diritti d'uso relativi ai soli collegamenti punto-punto ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell' articolo 6, comma 7 *septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, quando tali diritti d'uso siano concessi ad imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica aventi un numero massimo di collegamenti complessivi pari a 300, in modo da favorire gli investimenti in banda ultra larga nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o assente;».

4.27

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo;».

4.28

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre una concentrazione contributiva proporzionalmente più alta in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo;».

4.29

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ridefinire gli importi per i contributi annui per l'uso di risorse scarse introducendo specifiche quantificazioni anche per frequenze superiori a 40 GHz e larghezze di banda superiore a 112 MHz;».

4.30

FEDELI, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) prevedere, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di adottare adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, comprendenti la loro designazione come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso qualora, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle o delle scelte tecnologiche adottate, concluda che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali;"

4.31

RICCIARDI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di adottare adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, comprendenti la loro designazione come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso qualora, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle o delle scelte tecnologiche adottate, concluda che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali;».

4.32

ALFIERI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) prevedere adeguate e specifiche misure regolamentari per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, in presenza di Significativo Potere di Mercato (SPM), e per le imprese SPM integrate che si assumono impegni di co-investimento o stipulano accordi di cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo di reti di a banda ultralarga;"

4.33

RICCIARDI

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

", tenendo in adeguata considerazione la necessità di una definizione che, in conformità con l'articolo 80 della direttiva (UE) 2018/1972 escluda modalità di vendita diretta o indiretta da parte di suddetti operatori di servizi al mercato *retail* o altre attività che possono determinare distorsioni del mercato;"

4.34

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definire dei criteri generali per la proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2018/1972, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni ed una tutela rafforzata per gli investimenti fatti da imprese regionali o di piccole dimensioni nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente ove questi siano necessari per garantire gli obiettivi europei;».

4.35

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere in fine la seguente:

«f-bis) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di definire delle linee guida per i processi di *switchoff*, indivi-

duando altresì le aree in cui sia opportuno procedere prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche;».

4.36

COLLINA, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attribuire all’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di redigere, entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, una prima mappatura geografica della portata delle reti in grado di fornire la banda larga, che comprenda anche le reti VHC.»

4.37

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, mantenendo la corretta differenziazione rispetto a televendita e del telemarketing e procedere alla conseguente revisione delle disposizioni in materia introdotte dalla legge n. 5 del 2018 nonché della equiparazione delle due fattispecie nel Registro pubblico delle opposizioni (DPR n. 178/2010 e DPR n. 149/2018);»

4.38

LOREFICE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto della diversa finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all’aggregazione di opinioni e all’espletamento di sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e il telemarketing; ».

4.39

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) prevedere norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e nella fornitura di contenuti, applicazioni e servizi a salvaguardia dei diritti degli utenti finali."

4.40

FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) prevedere norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e nella fornitura di contenuti, applicazioni e servizi a salvaguardia dei diritti degli utenti finali"

4.41

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz."

4.42

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:

«h-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di-

fesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz.».

4.43

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere in fine la seguente:

«h-bis) modificare la disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'Allegato n. 10 del vigente codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una riduzione del contributo dovuto inversamente proporzionale al numero dei collegamenti attivi, indipendentemente dalla tipologia e dalla larghezza di banda.».

4.44

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e prevedendo una riduzione dell'ammontare complessivo dei contributi per le reti radio con un numero di collegamenti complessivi inferiore a duecento;».

4.45

RICCIARDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) prevedere che i fornitori di contenuti e servizi online siano sottoposti ai medesimi obblighi previsti nei confronti dei fornitori di accesso a internet, al fine di garantire il principio di neutralità della rete e

di un internet aperto, come previsto dal Considerando 36 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva (UE) 2018/1972.".

4.46

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:

«h-bis) prevedere la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, attualmente previsti dal Capo V codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.».

Art. 5.

5.1

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la individuazione delle superfici e delle aree meno critiche in termini ambientali e paesaggistici per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;»

b) alla lettera b) sostituire la parola "razionalizzando" con la seguente "riducendo" e dopo le parole "procedimenti autorizzativi" aggiungere le seguenti parole "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";

c) alla lettera c) dopo le parole "da fonti rinnovabili" aggiungere le seguenti parole "e cogenerazione ad alto rendimento";

d) alla lettera g) dopo le parole "accumulo dell'energia" aggiungere le seguenti parole "semplificandone la procedura autorizzativa";

e) alla lettera i) dopo le parole "di incentivazione" aggiungere le seguenti parole: "e semplificazione";

f) alla lettera l) dopo le parole "a favore dello sviluppo" aggiungere le seguenti parole "e rinnovamento" e dopo le parole "dell'amianto" aggiungere in fine le seguenti parole ", e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1";

g) alla lettera o) sopprimere le parole "fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12."

5.2

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, basata su analisi pedologiche del suolo, volte ad accertare lo stato dei relativi servizi e funzioni ecosistemiche, al fine di consentire l'istallazione di tali impianti sui suoli con minor apporto in termini di servizi ecosistemici, e in ogni caso garantendo la conservazione di tali servizi, e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, del suolo, delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella previsione di tale disciplina occorre privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili;».

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) istituire una banca dati pedologica nazionale per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli;».

5.3

NUGNES

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole:* "previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", *aggiungere le seguenti:* "e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto di loro competenza";

- *dopo le parole:* "l'utilizzo di superfici di strutture edificate", *aggiungere le seguenti:* "e l'uso delle sole aree non utilizzabili per altri scopi";

- *sostituire la parola:* "compatibilmente", *con la parola:* "compatibili".

5.4

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico", *con le seguenti:* "Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo" *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra Regioni e Province autonome;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna Regione o Provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234;

3) il processo di cui al punto 2) è effettuato secondo un principio di cascata, privilegiando, prioritariamente, le aree che minimizzano l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e agroalimentare, sulla biodiversità e sul paesaggio rurale, quali le aree industriali, le superfici edificate, le aree limitrofe ad aree edificate e industriali, le

aree limitrofe a grandi infrastrutture quali autostrade, acquedotti, reti di trasporto dell'energia, le aree bonificate, le cave e discariche chiuse e ripristinate e le aree non utilizzabili per altri scopi. Possono, infine, essere individuate come idonee anche le aree agricole abbandonate e le aree agricole che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo dei suoli;

4) fermo restando quanto previsto di cui al punto 3), nel processo di individuazione delle aree idonee è valutata la concreta fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli impianti nelle aree individuate ed è, inoltre, effettuata una valutazione di congruenza dei tempi di realizzazione con quelli di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

5) per le attività di individuazione delle aree idonee le Regioni e Province autonome possono richiedere il supporto tecnico-specialistico delle Società del Gruppo GSE.";

b) alla lettera b), dopo le parole: "procedimenti autorizzativi", inserire le seguenti: "con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e individuando, per le aree di cui alla lettera a), i casi in cui non sono richieste valutazioni ambientali e paesaggistiche".

5.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), sostituire le parole "nell'ambito" con le seguenti "al fine del concreto raggiungimento"; sostituire la parola "definizione" con la seguente "individuazione"; sopprimere le parole "delle aree agricole e forestali"; alla fine del periodo, dopo le parole "risorse rinnovabili", aggiungere le seguenti: ", delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica";*

- *alla lettera b), sostituire la parola "razionalizzando" con la seguente "riducendo" e, dopo le parole "procedimenti autorizzativi", aggiungere le seguenti "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";*

- *alla lettera c), dopo le parole "da fonti rinnovabili", aggiungere le seguenti "e cogenerazione ad alto rendimento";*

- *alla lettera g), dopo le parole "accumulo dell'energia", aggiungere le seguenti "semplificandone la procedura autorizzativa";*

- *alla lettera i), dopo le parole "di incentivazione", aggiungere le seguenti : "e semplificazione";*

- *alla lettera l), dopo le parole "a favore dello sviluppo", aggiungere le seguenti "e rinnovamento".*

5.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "aree idonee" con le seguenti: "aree a vocazione energetica".

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*"a-bis) Per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di *revamping* e *repowering*, e chiarire l'esclusione dei terreni agricoli;"*

5.7

COLLINA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "impianti a fonti rinnovabili", inserire le seguenti: "*, fermo restando quanto disposto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e";

b) *dopo le parole: "patrimonio culturale" e prima delle parole: "e del paesaggio", inserire la seguente: "*, agroalimentare"

c) *dopo le parole: "e aree", inserire le seguenti parole: "non impiegate a fini agricoli, che non presentino vocazione o potenzialità agricola, che negli ultimi due anni non siano state interessate da cambi di destinazione di uso da agricolo ad altra destinazione, o".*

d) *dopo le parole "per altri scopi" e prima delle parole "e le disponibilità, sono aggiunte le parole "nonché assicurando che, nel caso di ubicazione in area agricola, il responsabile dell'impianto sia una impresa o cooperativa agricola ed abbia la disponibilità dell'area,"».*

5.8

MARTELLI

Alla lettera a), sostituire le parole: «privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili», con le seguenti: «prevedendo nella gerarchia di utilizzo delle superfici da adibire a generazione di energia rinnovabile, la saturazione della disponibilità di superfici edificate o impermeabilizzate, sia come numero che come occupazione della superficie, poi favorendo l'installazione di coperture sopraelevate sulle aree già edificate o impermeabilizzate saturando la

disponibilità e solo come ultima possibilità aree non destinabili ad altri utilizzi».

5.9

FERRARI, BITI, TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che nelle aree agricole siano ammessi soltanto gli impianti che possano qualificarsi come connessi all'attività agricola principale»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «subordinando, in ogni caso, l'autorizzazione di progetti da realizzare in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (Dop, Igp), vocate all'agricoltura biologica o aventi specifico interesse agrituristico, alla verifica che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non interferisca con le finalità perseguite dai piani di sviluppo rurale e, comunque, dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale»;

c) alla lettera l) dopo le parole «con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia» aggiungere le seguenti: «, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del DM 25 febbraio 2016».

5.10

FEDELI, MANCA

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete ed il potenziale di sviluppo della rete stessa;"

5.11

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) nella definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), le discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata

la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono essere destinati all'istallazione dei predetti impianti, a condizione, tuttavia, che essi non ricadano in aree ad elevato valore naturalistico e paesaggistico previste dalla Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994; ».

5.12

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che il comma 1 dell'articolo 65, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;».

5.13

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;».

5.14

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a), i) e m), in modo da arrivare ad una procedura unica nazionale standardizzata nella quale i documenti e le relazioni tecniche siano uniformi in tutte le regioni e che la richiesta di integrazioni progettuali non avvenga più a progetto definitivo depositato, ma in sede di udienza preliminare, sulla base di un progetto preliminare e entro il termine di venti giorni dal deposito della documentazione; prevedendo infine che, decorso il termine di legge per la chiusura del procedimento, aumentato del 20%, scatti il silenzio assenso.»

5.15

COLLINA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ai sensi delle lettere a) e m)", aggiungere le parole: "purché nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e dei diritti dei proprietari o dei conduttori delle aree interessate," e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "anche prevedendo termini massimi decadenziali per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti".

5.16

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;»

5.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;»

5.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento di incentivi statali agli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, ed eolici, realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;»

5.19

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: "riordinare", inserire le seguenti: "e semplificare".

5.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola "riordinare" inserire le seguenti: "e semplificare".

5.21

MANCA

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: "con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa", con le seguenti: "prioritariamente valorizzando la rete elettrica esistente".

5.22

COLLINA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "assicurando il coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 e prevedendo specifiche disposizioni per le ipotesi di autoconsumo nell'ambito di consorzi, cooperative o società consortili, anche sotto il profilo delle agevolazioni nel trattamento fiscale e delle modalità per gestire gli effetti derivanti dalla non programmabilità della produzione energetica da fonte rinnovabile e minimizzare l'impegno delle reti di distribuzione".

5.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) osservare i principi sanciti dall'art. 42-bis del decreto-legge 3° dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;»

5.24

GIROTTI, ANASTASI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: "anche ai fini dell'aggiornamento", aggiungere le seguenti: ", in modo che si salvaguardino gli investimenti già effettuati,";

b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e l'introduzione di meccanismi d'obbligo";

c) alla lettera f):

i) dopo le parole: "individuare misure incentivanti per la promozione delle", aggiungere le seguenti: "configurazioni di autoconsumo collettivo e delle";

ii) dopo le parole: "comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando", aggiungere la seguente: "anche";

iii) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia è garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta;

2) le disposizioni sono adottate tenendo conto degli esiti e del monitoraggio della fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

3) garantire alle comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche dei cittadini i benefici degli enti del terzo settore e meccanismi semplificati di qualificazione per l'esercizio dell'attività di venditore e grossista di energia e gestore dei servizi di dispacciamento e sbilanciamento (balance service provider);

4) introdurre modalità semplificate per consentire ai Comuni di creare e promuovere la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, avendo cura, nel definire i criteri di perimetrazione delle comunità, di consentire comunque l'aggregazione di comunità locali omogenee ubicate sullo stesso territorio;";

d) alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", introducendo strumenti per la diffusione di modalità di riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici nell'ambito di applicazioni di accumulo stazionario, anche nell'ambito delle configurazioni di cui alla lettera f)".

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", definendo, in particolare, procedure autorizzative armonizzate e semplificate

per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).";

b) dopo la lettera c), introdurre la seguente: "c-bis) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo;".

5.25

FEDELI, MANCA

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica».

5.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) garantire agli utenti l'accesso ai dati sui consumi da parte degli utenti e, previo consenso di questi, a soggetti terzi, per presentare proposte integrate di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti, anche attraverso la previsione di specifiche regole per la configurazione degli impianti di misurazione per la rilevazione necessaria ai rapporti interni e con la rete nonché dei contatori di nuova generazione";

5.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) intervenire sul sistema tariffario per agevolare la condivisione di energia da fonti rinnovabili, premiando le comunità che permettono di bilanciare la rete di bassa tensione attraverso l'uso di stoccaggi di energia e differenziando gli oneri tra energia autoconsumata e condivisa istantaneamente ed energia immessa in rete, al fine di favorire le configurazioni capaci di integrare

sistemi di accumulo, pompe di calore e mobilità elettrica, nonché di valorizzare i meccanismi di "demand response"; .

5.28

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: "fatti salvi i vincoli paesaggistici e il decoro urbano, nonché i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio e la zona climatica".

5.29

COLLINA

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le condizioni di associazione per il caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le condizioni per la qualificazione come comunità energetiche;

b) definire le modalità di costituzione delle comunità energetiche, che devono essere in forma di impresa senza scopo di lucro, nonché le modalità di adesione di persone fisiche, PMI e di tutti gli enti pubblici o privati, compresi gli enti pubblici territoriali, con la condizione che non esercitino in via principale l'attività di produzione o distribuzione di energia e fissando il divieto assoluto di controllo da parte di singoli soci, persone o enti;

c) definire le modalità per l'individuazione di un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

d) definire i criteri e modalità di produzione di energia rinnovabile, la tipologia degli impianti e gli eventuali limiti di potenza, nonché le modalità per l'immagazzinamento e la vendita delle eccedenze e le modalità per la realizzazione di eventuali sistemi di accumulo dell'energia ai fini della condivisione;

e) definire le modalità di condivisione dell'energia prodotta e le modalità di raccordo dei sistemi costituiti con la rete di distribuzione e di utilizzo della rete medesima, nonché le modalità di ubicazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti;

f) definire la disciplina degli oneri generali di sistema, indicandone i casi di applicazione, i casi di esonero e l'entità e le modalità di incentivazione tariffaria e fiscale;

g) coordinare la disciplina in modo da non determinare impatti sulle attività delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, incentivandone l'attività;

h) definire un regime fiscale dedicato per le cooperative, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale e mutualistica, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico delle nuove comunità".

5.30

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: "fatto salvo l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente".

5.31

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) prevedere misure volte a favorire lo scambio di energia all'interno di uno stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui posti dentro i medesimi distretti produttivi o quartieri;"

5.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) nell'ambito dei sistemi di distribuzione chiusi, aggiornare il quadro normativo in modo da garantire la possibilità di definire contratti tra utenze limitrofe che decidono di produrre, immagazzinare e scambiare energia da rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento e contratti con la rete, per favorire la partecipazione al mercato della flessibilità;"

5.33

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia," inserire le seguenti: "anche attraverso un iter autorizzativo semplificato,"

5.34

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, per il raggiungimento degli obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, l'applicazione di un approccio tecnologicamente neutro che permetta l'impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili nel rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva stessa, anche considerando gli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;»

5.35

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»

5.36

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

All'articolo 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»

5.37

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al fine di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici sia ad accesso pubblico che quelli adibiti a flotte di taxi, sharing mobility o aziende di servizio, oppure alla quota aggiuntiva di elettricità usata da operatori ferroviari (persone e merci);».

5.38

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) prevedere obiettivi settoriali per l'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, al fine di introdurre meccanismi volti a incentivare l'utilizzo di l'energia elettrica proveniente da tali fonti".

5.39

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al fine di implementare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti pulite e rinnovabili nel settore dei trasporti, estendere il regime dei crediti di immissione al consumo (CIC), vigente per i biocarburanti, all'erogazione dei servizi di ricarica pubblici e privati di veicoli elettrici;».

5.40

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di

accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita."

5.41

GIROTTI, ANASTASI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel trasporto su strada, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo, già previsti per i biocarburanti, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;"

5.42

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.43

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile, e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata, in particolare dei principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l)».

5.44

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse da scarti legnosi, nel quadro della gestione sostenibile ed in coerenza con le esigenze ambientali di cui alla lettera l); promuovere la selvicoltura fuori foresta di essenze legnose di pregio con previsione di sperimentazione di piantagioni di legno duro di latifoglie esotiche tropicali nelle regioni a clima più caldo."

5.45

COLLINA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "introdurre misure per la promozione" inserire le seguenti: "e per il sostegno della filiera del biogas e del biometano e", e dopo la parola: "biomasse", inserire le seguenti: "residuali, con particolare riferimento a quelle derivanti dal settore agroalimentare, nonché di biomasse"».

5.46

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l)", introdurre le seguenti: ", nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali";

5.47

FEDELI, MANCA

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali";

5.48

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre misure volte al riconoscimento di una vasta gamma di materie prime per la produzione dei biocarburanti, imponendo come unico limite il rispetto dei criteri di sostenibilità fissati dall'articolo 29 della direttiva stessa e i limiti quantitativi fissati all'impiego di materie prime da colture a uso alimentare o foraggere e per l'impiego di biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In particolare, anche al fine dello sviluppo dell'economia circolare, è importante lo specifico riconoscimento del ruolo dei rifiuti e residui, considerando anche quelli diversi dalle materie prime elencate nell'Allegato IX che la direttiva intende incentivare;»

5.49

PAVANELLI, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre misure per promuovere cogeneratori a biomasse fino a duecento chilowattora alimentati esclusivamente con biomasse provenienti da distanza non superiore a cinquanta chilometri dall'impianto di cogenerazione;».

5.50

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali e di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva;»

5.51

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) prevedere misure di incentivazione per:

- la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico,

- l'utilizzo energetico per le traverse esistenti e non più utilizzate, anche parzialmente da ricostruire, attualmente non assentite né per uso forza motrice, né per uso irriguo,

- l'utilizzo per forza motrice delle opere di presa e distribuzione idrica con opere di restituzione al corso d'acqua naturale, anche non assentite per uso plurimo, in tutti i casi in cui non sia prevista nessuna nuova costruzione di canalizzazioni di restituzione.»

5.52

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "ove compatibile", inserire le seguenti: "con l'ecosistema, la pianificazione energetica e"

5.53

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «utilizzo energetico», aggiungere le seguenti:

", consentendo l'installazione di impianti idroelettrici laddove esistano condizioni morfologiche che siano in grado di garantire una sufficiente energia potenziale o che prevedano turbine del tipo «ad acqua fluente» e che, comunque, garantiscano la sicurezza geomorfologia, soprattutto in caso di un sopralzo del livello medio dell'invaso per una maggiore efficienza idroelettrica".

5.54

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole "disposizioni agevolative per l'autoconsumo" con le seguenti: "disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo".

5.55

FEDELI, MANCA

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole «disposizioni agevolative per l'autoconsumo» con le seguenti «disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo»

5.56

FERRAZZI, FEDELI

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine il seguente periodo: "uniformare le norme che regolano la determinazione e gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in grid parity, al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".

5.57

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, escludendo dall'installazione degli impianti fotovoltaici le seguenti tipologie di siti:

- 1) terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo, se riadattabili a tale uso;
- 2) terreni marginali con funzione ecosistemica o paesaggistica;
- 3) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero

come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico;"

5.58

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"L'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di incentivazione tiene inoltre conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) l'aggiornamento deve essere effettuato secondo il criterio della massima semplificazione e riduzione dei requisiti di accesso, anche attraverso una revisione della disciplina dei controlli, che preveda la possibilità di sanare le difformità riscontrate, la applicabilità dei principi del soccorso amministrativo e della disciplina in materia di autotutela amministrativa rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti;

3) per gli impianti in esercizio da almeno tre anni che percepiscono incentivi è introdotta la possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti stessi rispetto a quella originariamente ammessa al meccanismo di sostegno, con meccanismi tali da non comportare nuovi costi a carico dei consumatori di energia elettrica;

4) il meccanismo dello scambio sul posto è abrogato, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;"

5.59

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in "grid parity", al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".

5.60

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) escludere i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia da qualsiasi modalità di incentivo e contributo, statale o regionale;».

5.61

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE e secondo le indicazioni dell'apposito Rapporto sul potenziale di tali tecnologie di cui all'articolo 15, comma 7 della direttiva;»

5.62

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: "disponibili in mare", inserire le seguenti: "a esclusione di installazioni eoliche e fotovoltaiche".

5.63

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: "di tutela", inserire le seguenti: "dell'ecosistema marino e costiero,"

5.64

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

Al comma, 1 lettera m) dopo le parole «e del paesaggio» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;».

5.65

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo dei carburanti sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;»

5.66

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo dei carburanti avanzati sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;».

5.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole "semplificare e stimolare il ricorso a strumenti" aggiungere le seguenti "anche di mercato".

5.68

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole "stimolare il ricorso a strumenti" aggiungere le seguenti: "di mercato"

5.69

FEDELI, MANCA

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine».

5.70

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: ", ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine".

5.71

LOREFICE

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) subordinare e commisurare l'erogazione di incentivi alla valutazione dei seguenti fattori: indice di ritorno energetico, sostenibilità ambientale, calcolata lungo tutto il ciclo di vita delle varie tecnologie, analisi della quantità, qualità e costi di gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti incentivati;"

5.72

FERRAZZI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

«o-bis) introdurre misure idonee a supportare il raggiungimento degli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore trasporti, anche attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti per la produzione di biometano, biocarburanti e carburanti derivanti dal carbonio riciclato per tutte le forme di trasporto;

o-ter) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

o-quater) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva UE 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

o-quinquies) armonizzare il target energetico trasporti definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dei carburanti per autotrazione previsto dalla direttiva 2009/30/

CE del 23 aprile 2009 e dal decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.»

5.73

FEDELI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'Allegato IX, parte A, della direttiva, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;»

5.74

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) prevedere una o più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali".

5.75

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere misure volte a favorire e promuovere la produzione di energia e di biocarburanti (es. biometano) dalla biomassa rifiuti;»

5.76

FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

5.77

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

5.78

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

5.79

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) Prevedere la proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano o la riconversione degli stessi, ai fini dell'accesso agli incentivi ex dm 2 marzo 2018, esercizio di almeno 3 anni".

5.80

LOREFICE

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire le seguenti:

«o-bis) prevedere misure volte a favorire la produzione di biocarburanti avanzati dalla biomassa da rifiuti».

5.81

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO₂ nei suoli agricoli e forestali, ed in coerenza con i principi di bioeconomia ed economia circolare;»

5.82

LA PIETRA, FAZZOLARI

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

"o-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con parti-

colare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali."

5.83

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) coniugare il meccanismo di supporto della bonifica con quello dell'impianto fotovoltaico prevedendo un coordinamento con altri meccanismi di supporto relativi alla sola bonifica, al fine di promuovere gli interventi di sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto".

5.84

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane."

5.85

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.»

5.86

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) il Governo è tenuto a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinando il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»

5.87

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) introdurre misure per la promozione di strumenti per la pianificazione e il monitoraggio dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici a livello locale, al fine di sensibilizzare i cittadini e sostenere la conoscenza dei nuovi meccanismi incentivanti;»

5.88

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;»

5.89

ANGRISANI

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;».

5.90

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) completare il quadro complessivo per lo sviluppo di una capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili adeguata rispetto agli obblighi nazionali previsti per il 2030, anche attraverso gli incentivi relativi alle tecnologie a fonte rinnovabile escluse dal perimetro del decreto ministeriale 4 luglio 2019, cosiddetto DM FER-1;»

5.91

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;»

5.92

GIROTTI, ANASTASI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) introdurre strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione, prevedendo in particolare di:

1) favorire programmi di ricerca e investimento mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra reti elettriche, dati, gas, acqua e calore;

2) promuovere il ricorso a strumenti di partenariato e accordi fra enti ricerca e industria per favorire il trasferimento tecnologico e l'aumento di competitività dei settori produttivi, in ottica di sviluppo sostenibile;

3) indirizzare l'attività di supporto degli enti pubblici di ricerca a favore di Ministeri, Regioni ed enti locali, anche al fine di individuare e fornire strumenti innovativi funzionali alle attività di analisi, programmazione e adozione degli atti di competenza che risultino necessari per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;".

5.93

LOREFICE, GIROTTO

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) avviare un piano per la progressiva dismissione al 2030 dell'utilizzo dei biocombustibili da colture alimentari e foraggere;».

5.94

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1 dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) introdurre il divieto di utilizzo di biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

5.95

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) promuovere la conclusione del processo di integrazione e aggiornamento degli allegati tecnici del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di combustibili consentiti per determinati impianti, al fine di introdurre tra la lista delle biomasse combustibili anche i residui di legno

incollato con prodotti esenti da metalli pesanti o alogenati, fissando le opportune condizioni di utilizzo del combustibile stesso;»

5.96

LOREFICE, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) a partire dall'entrata in vigore dai decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ai sensi del regolamento delegato 2055 del 13 marzo 2019, prevedere l'esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione: olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

5.97

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

All'art. 5, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali."

5.98

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO, CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina normativa in materia di terre e rocce da scavo cui all'art. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità indicate nel comma 1-ter e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare la normativa in tema di terre e rocce da scavo per gli operatori del settore inserendo un limite temporale ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

1-*quater*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 1-*ter* e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*bis*.».

5.99

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina normativa in materia di rifiuti di cui all'art. 266, comma 4 del Decreto legislativo n.152 del 2006, secondo le modalità indicate nel comma 1-*ter* e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la possibilità di ampliare le ipotesi di deroga alla definizione di luogo di produzione di rifiuti da costruzione e demolizione, al fine di ricomprendere i rifiuti provenienti da piccole e micro aderenti alle associazioni di categorie firmatarie di un apposito accordo di programma con la pubblica amministrazione atto a definire limiti quantitativi e obbli-

ghi di tracciabilità nonché a dare attuazione a specifici piani di settore per la riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

1-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 1-ter e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.».

Art. 6.

6.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) in riferimento alle sanzioni e penalità di mora di cui alle lettere c) e d), sia definito un livello minimo e massimo delle ammende che possono essere comminate dall'Autorità nazionale garante della concorrenza al fine di circoscrivere il margine di discrezionalità ed evitare disparità eccessive nelle pronunce adottate;»

6.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) disporre che i nuovi poteri previsti per l'Autorità nazionale garante della concorrenza dovranno in ogni caso essere compatibili con i principi del nostro ordinamento nazionale, con particolare riguardo alle necessarie garanzie giurisdizionali a tutela dei beni e del personale dell'impresa oggetto di accertamento;

e-ter) disporre che, in merito all'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento disposto dall'Autorità nazionale garante della concorrenza attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge, sia necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria;»

6.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) disporre che la prevista possibilità per funzionari incaricati da autorità straniere di assistere all'accertamento ispettivo o all'audizione svolti dall'autorità nazionale garante della concorrenza esercitando il potere di effettuare accertamenti ispettivi nei locali dell'impresa ed in altri locali (articoli 6 e 7 della direttiva) sia limitata all'assistenza ai funzionari dell'Autorità nazionale garante della concorrenza;»

6.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a compensazione dei danni subiti".

6.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli effetti che la disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, ha avuto sulla competitività della professione di guida turistica e sulla potenziale alterazione della concorrenza a svantaggio degli operatori nazionali rispetto a quelli europei, al fine di sospendere l'applicazione, nelle more di un'organica revisione della vigente normativa di settore."

6.6

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8;»

Art. 7.**7.1**

TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali»;

b) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: «nonché la vendita di prodotti agricoli realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

7.3

ANGRISANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: ", mantenendo fermo quanto previsto dal medesimo articolo 62, comma 2, al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a tutte le relazioni commerciali tra operatori economici;"

7.4

COLLINA

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: ", mantenendo fermo quanto previsto dal medesimo articolo 62, comma 2, al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a tutte le relazioni commerciali tra operatori economici;"

7.5

DE BONIS

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedere espressamente che nel Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vi sia l'obbligo al rispetto della disposizione di cui al comma 2 del predetto articolo 62.»

7.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale."

7.7

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali;»

7.8

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della presente delega a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato;"

7.9

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;»

7.10

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;"

7.11

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;"

7.12

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del prezzo pattuito» inserire le seguenti: «e ad eccezione di quelli conclusi con le cooperative agricole o con altri agricoltori aventi sede d'impresa nella stessa Regione o Provincia autonoma»

7.14

LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prima della consegna»;*

b) *alla lettera e), dopo le parole «il ricorso a gare» aggiungere le seguenti: «e aste elettroniche»;*

c) *dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

«g) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale, e, nel caso in cui sia anche fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA, questa sia considerata una aggravante della pratica commerciale sleale;

i) prevedere che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto inventurato a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

l) introdurre, ferme restando le norme penali vigenti, sanzioni amministrative per la violazione dei divieti di cui alle lettere e), g) e h) e individuare nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) prevedere, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633, il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie tra le parti, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all'attuazione di pratiche commerciali sleali;

n) estendere la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative.».

7.15

COLLINA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto.»

7.16

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) confermare che i principi della direttiva, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, comma 1, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur siano escluse dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento mai superiore a sessanta giorni.»

7.17

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) confermare che i principi della direttiva, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, comma 1, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur siano escluse dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento mai superiore a sessanta giorni.»

7.18

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «non».

7.19

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «non ».

7.20

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti" con le seguenti: "non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;"

7.21

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;"

7.22

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole "gare a doppio ribasso" inserire le seguenti: "e le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità dell'e-commerce";

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare;"*

7.23

NUGNES

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "doppio ribasso": inserire le seguenti: ", nonché l'importazione di prodotti agricoli e alimentari prodotti all'estero con tecniche o uso di prodotti vietati in Italia ".

7.24

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, lettere e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il trattamento a scaffale differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale".

7.25

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.»

7.26

FERRARI, BITI, TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi del supporto operativo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che del Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli

ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e-ter) prevedere che siano considerate in ogni caso sleali le pratiche commerciali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare poste in essere dall'acquirente attraverso una modifica unilaterale o retroattiva delle condizioni di un contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari applicando un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione elaborati almeno su base mensile dall'ISMEA, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali e organizzative delle imprese e dalla loro collocazione geografica;

e-quater) prevedere che siano in ogni caso fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e-quinquies) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali agricole ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali».

7.27

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) definire in modo puntuale limiti e condizioni di applicabilità della normativa relativa all'acquisto di prodotti alimentari al conferimento alla propria cooperativa da parte del socio;»

7.28

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) estendere l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/633 anche alla fornitura di servizi di ristorazione collettiva, a tutela del pagamento a 30 giorni da parte degli acquirenti privati e pubblici;»

7.29

TARICCO, BITI, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) designare quale autorità di contrasto incaricata di applicare i divieti di pratiche commerciali sleali vietate ai sensi della normativa risultante dall'esercizio della presente delega una struttura pubblica o altra articolazione organizzativa, opportunamente strutturata con adeguate dotazione di personale e articolazione territoriale;»

7.30

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis). Prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 , della direttiva (UE) 2019/633".

7.31

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) prevedere la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;"

7.32

DE BONIS

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché disporre che sia esplicitamente citato il rispetto del divieto di vendita sottocosto all'interno del Regola-

mento di funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

7.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « e dissuasive» inserire le seguenti: «nei confronti degli acquirenti»

7.34

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento».

7.35

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

7.36

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;

f-ter) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;

f-quater) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

7.37

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;"

7.38

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) n. 2019/633, sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;"

7.39

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia alla autorità nazionale di una eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) n. 2019/633;"

7.40

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;"

7.41

SIMONE BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;»

7.42

SIMONE BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

7.43

SIMONE BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi presenti nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

f-ter) Prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato al termine dell'attività piscatoria in acque interne».

7.44

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;»

7.45

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;

f-ter) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

Art. 8.

8.1

RAMPI, MANCA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: " e tenendo conto delle quote di partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo

e di realizzazione della produzione con riferimento al costo complessivo e alle attività integrative,".

8.2

FERRARI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»

8.3

FAZZOLARI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.»

8.4

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Adottare una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell'opera»

Art. 9.

9.1

MONTEVECCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: "definizione di", aggiungere le seguenti: "«opere o materiali» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, di «opera delle arti visive di dominio pubblico» ai sensi dell'art. 14 della medesima direttiva, applicando per quest'ultime la definizione di*

cui agli articoli. 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di";

b) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

"a-bis) specificare che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 ha natura obbligatoria, non derogabile e non dà diritto ad equo compenso;

a-ter) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 nel rispetto dei limiti dalla stessa previsti;"

9.2

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Alla lettera a), aggiungere in fine: «, ricomprendendo le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico;"

9.3

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) precisare la definizione di "istituti di conservazione" da intendersi come il complesso delle azioni dirette e indirette volte a rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali. Differisce dal restauro che è il momento finale della conservazione, allorché la prevenzione e la manutenzione non sono più in grado di assicurare la salvaguardia del bene culturale.»

9.4

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) ai fini di una migliore attuazione della direttiva (UE) 2019/790 definire, nell'accezione più ampia possibile, i concetti citati nella medesima direttiva di «istituto di istruzione», «ambiente elettronico sicuro», «presente permanentemente», «fini di conservazione», «opere delle arti visive», per quest'ultime tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni".

9.5

IANNONE, FAZZOLARI

All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "all'articolo 3", con le seguenti: "agli articoli 3 e 4."

9.6

IANNONE, FAZZOLARI

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti *online*."

9.7

IANNONE, FAZZOLARI

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-ter) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790."

9.8

MANTOVANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.9

LOREFICE

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplinare le eccezioni o limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere non esercitando l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 e al fine di favorire la ricerca scientifica avvalersi delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE prevedendo la facoltà per gli autori di pubblicazioni scientifiche, finanziate con una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, di renderle disponibili gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, senza scopi commerciali».

9.10

MANTOVANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) escludere forme di equo compenso e limitazioni quantitative per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 790/2019;».

9.11

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui alla lettera a) possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall'art. 6 della direttiva (UE) 2019/790, anche attraverso l'utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell'Unione europea; specificare che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è de-

rogabile per via contrattuale; specificare che l'esercizio dell'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso»

9.12

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/790, i termini temporali definiti e certi entro il quale la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito e prevedere sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati».

9.13

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) precisare il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico nel senso di comprendere i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della direttiva 790/2019.»

9.14

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) individuare la disciplina volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano».

9.15

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) esercitare l'opzione dell'art. 12 della direttiva 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso».

9.16

DE LUCIA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "prestatori di servizi della società dell'informazione", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi i prestatori di servizi di rassegne stampa,"

9.17

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "tali pubblicazioni", aggiungere le seguenti: ", incluso il diritto di derogare ad accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva, in ossequio al principio di libertà contrattuale;"

9.18

MANCA

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e venga contenuto il value gap generato dalla diffusione delle opere online».

9.19

DE LUCIA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;».

9.20

CANGINI, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;».

9.21

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"*h-bis*) garantire che la tutela dei diritti degli editori sia esercitata tramite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria attraverso una negoziazione obbligatoria che individua, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori dei servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. Al fine di tutelare la sovranità digitale italiana, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo fra le parti entro il ter-

mine prestabilito, definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;"

9.22

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo all'autore la possibilità agendo in deroga da accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva".

9.23

DE LUCIA

Al comma 1, lettera i) dopo le parole «libera circolazione delle informazioni» aggiungere le seguenti: "né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva".

9.24

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «libera circolazione delle informazioni», inserire le seguenti: «né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva (UE) 2019/790».

9.25

CANGINI, MASINI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «libera circolazione delle informazioni», aggiungere le seguenti: "né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva".

9.26

GAUDIANO

Al comma 1, lettera i), dopo le parole "delle informazioni" aggiungere il periodo: "prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma".

9.27

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, GASPARRI, MALLEGGNI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole "delle informazioni" aggiungere le seguenti "prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma".

9.28

RAMPI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

*"l) prevedere, in relazione all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, l'obbligo di corrispondere all'autore una quota percentuale minima dei proventi eventualmente percepiti dall'editore per l'utilizzo *on-line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".*

9.29

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) armonizzare l'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 con gli articoli 65 e 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al fine di garantire una adeguata remunerazione ai fotografi reporter per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o

concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali ed in assenza di tali accordi prevedere il divieto di utilizzo;»

9.30

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis.) precisare la differenza tra fotografia amatoriale o documentaria, intesa come attività raffigurativa della vita e le cose di tutti i giorni e opera fotografica o fotografia artistica nella quale l'immagine deve essere dotata dei requisiti della creatività e della novità, con contenuti che vanno oltre la semplice rappresentazione della realtà, caratterizzati dall'apporto creativo dell'autore, ritenendo meritevole di tutela del diritto d'autore solo quest'ultima in quanto opera dell'ingegno;»

9.31

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) Prevedere adeguate forme di tutela per la cronaca locale amatoriale e non professionista, diffusa tramite pubblicazione e conseguente condivisione di video e immagini».

9.32

GAUDIANO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

9.33

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

9.34

RAMPI

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) definire le attività dei portali di condivisione *online* di contenuti generati dagli utenti, di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, in modo da assicurare la dovuta tutela dei diritti degli autori ed editori, e al contempo della libertà di espressione degli utenti, valorizzando il più possibile i meccanismi di collaborazione fra tutti i soggetti interessati, previsti dalla direttiva, e declinando in base al principio di proporzionalità di cui al paragrafo 5 del citato articolo 17, il criterio dei "massimi sforzi" di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo".

9.35

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Alla lettera n), sopprimere le parole: «, nel rispetto del principio di ragionevolezza;»

9.36

GAUDIANO

Dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) prevedere che l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, assicuri il diritto dell'utilizzatore privato, che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione a norma dello stesso articolo 17";

9.37

RAMPI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della direttiva (UE) 2019/790, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, in considerazione della minore forza contrattuale degli stessi e delle nuove

tecnologie e forme di sfruttamento delle opere o esecuzioni o di parti di esse, anche prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".

9.38

DE LUCIA

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

"o-bis) aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della direttiva (UE) 2019/790, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, in considerazione della minore forza contrattuale degli stessi e delle nuove tecnologie e forme di sfruttamento delle opere o esecuzioni o di parti di esse, anche prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".

9.39

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o) prevedere, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790, utilizzando meccanismi di vario tipo e tenendo conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi, che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), qualora concedano in licenza o trasferiscano i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.»

9.40

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere le seguenti:

«o-bis) definire la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;

o-ter) definire normativamente il titolo giuridico in forza del quale gli autori, in difetto di esaurienti informazioni da parte di coloro ai quali hanno licenziato o trasferito i diritti, possano esercitare il diritto di richiedere e ricevere, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/790, direttamente dagli aventi causa degli originari licenziatari o cessionari dei diritti, con particolare attenzione alla previsione di un regime sanzionatorio adeguato ed equilibrato in caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/790;

o-quater) esercitare l'opzione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, precisando come i diritti e le facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva stessa siano riservati, oltre che agli interpreti o esecutori di preminente rilevanza all'interno dell'opera, alle figure autoriali già riconosciute dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da quelle di futuro riconoscimento per quanto riguarda la produzione di prodotti audiovisivi seriali;».

9.41

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

"o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-impresе."

9.42

GRANATO, MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi

spetti un diritto al compenso, adeguato e proporzionato, dalle piattaforme di servizi di musica a richiesta che effettuano l'utilizzazione.»

9.43

MANTOVANI

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercitare l'opzione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche prevedendo soglie standard e procedure semplificate, affinché l'esercizio della facoltà di revoca sia reso agevole ed effettivo».

9.44

GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;».

9.45

MASINI, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»

9.46

IANNONE, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»

9.47

MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera q, inserire la seguente:

«q-bis) ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790 attivare meccanismi, o modificare quelli esistenti, che garantiscano una remunerazione adeguata e proporzionata agli autori e gli artisti, interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali.»

9.48

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire le seguenti:

«q-bis) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva in recepimento, chiarire che la previa autorizzazione all'utilizzo delle opere tutelate dal diritto d'autore è richiesta solamente per le piattaforme più grandi, come specificato dal considerando 62 della direttiva;»

q-ter) prevedere, previa concertazione tra Governo e principali rappresentanti del settore, di adottare una chiara definizione per identificare e classificare le piccole piattaforme.»

9.49

CANDIANI, CAMPARI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

9.50

MANTOVANI

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) apportare alla normativa vigente, in particolare alla Legge 22 aprile 1941 n. 633, le abrogazioni, modifiche e integrazioni necessarie al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/790»

Art. 10.**10.1**

D'ALFONSO

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".

10.2

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".

10.3

PEROSINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".

10.4

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata

esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»

10.5

PEROSINO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;»

10.6

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla

base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»

10.7

PEROSINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;"

10.8

PEROSINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lett. b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

i) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti

di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

l) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

m) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

n) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lett. *j)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

o) prevedere che in relazione alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, ed *n)*, del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

10.9

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lett. b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

i) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto *ii)*, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti

di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

l) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

m) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

n) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lett. *j)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

o) prevedere che in relazione alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, ed *n)*, del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

10.10

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

"h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

i) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di

cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

l) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

m) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

n) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

o) prevedere che in relazione alle lettere i), l), m), ed n), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

10.11

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;"

10.12

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;"

Art. 11.**11.1**

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti.

d-ter) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 45-ter della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di fissare la percentuale in materia di passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione a un livello superiore al 30 %;"

11.2

D'ALFONSO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*
"e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;"

b) *Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*
"e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-*bis* della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;".

Art. 12.

12.1

RAMPI, MANCA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "della distribuzione,".

12.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "della distribuzione,".

12.3

COLLINA

Al comma 1, lettera a), alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. assicurare il coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2001/18, con l'obiettivo di definire per le comunità energetiche di cittadini e per le comunità di energia rinnovabile caratteristiche generali analoghe, fatte salve le differenze che si rendano necessarie in relazione alle previsioni comunitarie di riferimento;

2. definire le modalità di costituzione delle comunità di cittadini, che devono essere costituite in forma di impresa senza scopo di lucro, nonché le modalità di adesione di persone fisiche, PMI e di tutti gli enti pubblici o privati, compresi gli enti pubblici territoriali, con la condizione che non esercitino in via principale l'attività di produzione o distribuzione di energia e fissando il divieto assoluto di controllo da parte di singoli soci, persone o enti;

3. definire le modalità per l'individuazione di un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

4. definire i criteri e modalità di produzione e condivisione dell'energia e le modalità di raccordo dei sistemi costituiti con la rete di distribuzione e di utilizzo della rete medesima, nonché le modalità di ubica-

zione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti;

5. definire la disciplina degli oneri generali di sistema, indicandone i casi di applicazione, i casi di esonero e l'entità e le modalità di incentivazione tariffaria e fiscale;

6. definire un regime fiscale dedicato per le cooperative, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale e mutualistica, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico delle nuove comunità".

12.4

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) Consentire, in particolare, la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi secondo i principi di complementarità e di flessibilità".

12.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) Confermare e rinforzare la disciplina relativa alla formazione di sistemi energetici di utenza quale stimolo ad un ruolo attivo dei consumatori consentendo lo sviluppo dell'autoconsumo e cogliendo le potenzialità di uso efficiente delle risorse".

12.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "aggiornare", inserire le seguenti: "e semplificare".

12.7

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola "aggiornare" inserire le seguenti: "e semplificare".

12.8

RAMPI, MANCA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: "e di rete".

12.9

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "definire il quadro normativo" aggiungere la seguente: "semplificato".

12.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "fonti rinnovabili" inserire le seguenti:

", prevedendo l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti".

12.11

RAMPI, MANCA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: "e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico".

12.12

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) chiarire la possibilità per le imprese di ogni dimensione di poter partecipare alle comunità energetiche dei cittadini fermi restando i principi di controllo delle medesime in capo a cittadini, PA e PMI locali".

12.13

FEDELI, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» inserire le seguenti: «coordinandolo con il piano di sicurezza»,

12.14

MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» inserire le seguenti: «, da adottare con cadenza biennale,».

12.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale", inserire le seguenti: ", prevedendo una frequenza biennale e una maggiore integrazione con il Piano di sicurezza", e dopo le parole: "quelli ambientali", inserire le seguenti: ", prevedendo l'esclusione del Piano di sviluppo dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica:"

12.16

GAUDIANO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "inclusi quelli ambientali", aggiungere le seguenti: "senza penalizzare le procedure di partecipazione dei cittadini alle decisioni e nel rispetto della tutela ambientale".

12.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso procedure di silenzio assenso con controlli post-autorizzazione".

12.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riordinare la disciplina fiscale di riferimento, anche al fine di prevedere il riconoscimento di un credito di imposta, limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente abrogato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito legge 26 aprile 2012 n. 44, in favore del soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina di cui alla presente lettera è altresì applicabile:

1. al soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

2. ai consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.»

12.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "fino al 10 per cento" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "fino al 2 per cento del fatturato annuo dell'impresa inadempiente, realizzato nell'esercizio precedente".

12.20

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) Indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica"

12.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids* propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti nella strategia del Clean Energy Package;

12.22

LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis). Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.»

12.23

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre misure per l'elettificazione dei consumi e degli accumuli energetici, in particolare la soluzione P2G (Power to gas) e altre forme di P2X (Power to X), al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;

Art. 13.**13.1**

D'ALFONSO

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 25 novembre 2019;

Art. 14.**14.1**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: "e benessere".

14.2

TARICCO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «, con l'obiettivo della valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»*

b) *alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «, che opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella emanazione, implementazione e monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, sentite le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»*

c) *alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:* «senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;»

d) *alla lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo:* «e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità»;

14.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

14.4

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

14.5

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole "ed esecuzione".

14.6

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione e il monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché consulta in ma-

niera continua e istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»

14.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per quanto attiene la emanazione, la implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»

14.8

CANTÙ, CENTINAIO, BERGESIO, FREGOLENT, VALLARDI, SBRANA, LUNESU, MARIN, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) adottare, con l'obiettivo di sostenere un sistema integrato di categorizzazione del rischio, volto a garantire maggiore efficacia nell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo un approccio *one health*, un sistema di valutazione degli operatori delle filiere agroalimentari, di seguito rating, su base volontaria, che assicuri alti livelli di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. I criteri per la determinazione del rating soddisfano le seguenti condizioni:

1) assicurare il nesso comprovato tra l'origine e provenienza e la qualità dell'alimento anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e l'equilibrio del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

2) determinare lezioni di filiera necessarie al raggiungimento di livelli qualitativi elevati, anche in rapporto all'utilizzo di antimicrobici, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza nell'approvvigionamento;

3) rendere evidente al consumatore finale, attraverso l'impiego dell'etichetta, in base a criteri di tracciabilità e trasparenza, le procedure che

hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento dei livelli qualitativi previsti dal *rating*."

14.9

LOREFICE

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;"

14.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « non ufficiali» aggiungere le seguenti: «, senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento»

14.11

LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;»

14.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « e province autonome» aggiungere le seguenti: « e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità».

14.13

LA PIETRA, FAZZOLARI

All'articolo 14, comma 2, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;»

14.14

TARICCO

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) prevedere, per potenziare l'attività di controllo sulla sanità animale, una modifica ed adeguamento normativo all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di rendere effettiva la piena attuazione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi in carico alle imprese agricole e alimentari, rafforzando l'obbligo di comunicazione per tutte le autorità ispettive e di polizia"

14.15

RIZZOTTI, MASINI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) individuare, in attuazione del capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al DPR 309/90, appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. B, C, D ed E;»

14.16

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) ammodernare i sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza."

14.17

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano».

14.18

TARICCO, BITI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) conformare la norma al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;».

14.19

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano, resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, ed estendendo la formazione periodica anche agli operatori

che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale».

14.20

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «introdurre sanzioni» aggiungere le seguenti: «penali o».

14.21

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole "efficaci dissuasive e proporzionate".

14.22

DE PETRIS, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, UNTERBERGER, CIRINNÀ, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI, MASINI, STABILE

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"h-bis) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette;"

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017," inserire le seguenti: "al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 aprile 2020," e al comma 2, lettera a), dopo le parole: "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745", inserire le seguenti: ", come modificato dal regolamento (UE) 2020/561,".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio," , inserire le seguenti: "del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni,".

15.2

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "e raccordare".

15.3

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: ", con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue".

15.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "nonché gli utilizzatori come definiti", con le seguenti: "nonché gli utilizzatori, come definiti".

15.5

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera c), dopo la parola "provvedere", inserire la seguente: "obbligatoriamente".

15.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: ", finalizzato all'emanazione", con le seguenti: "e anche ai fini dell'emanazione".

15.7

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "efficaci , dissuasive e proporzionate alla gravità".

15.8

GIAMMANCO, MASINI

All'articolo 15, comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003».

15.9

ANGRISANI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003";*

b) *alla lettera e) dopo le parole: "tracciabilità dei dispositivi medici", inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli su misura,".*

15.10

COLLINA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;«*

b) *alla lettera e) dopo le parole: "tracciabilità dei dispositivi medici" inserire le seguenti: , ad eccezione di quelli su misura,"*

15.11

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole "in forma scritta" inserire le seguenti: "o digitale"

15.12

FEDELI, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera h)

15.13

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

15.14

RIZZOTTI, MASINI

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

15.15

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 2, sopprimere la lettera h) .

15.16

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, Emanuele PELLEGRINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina normativa in materia di vaccini secondo le modalità indicate nel comma 2-ter e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto del comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione garantire la risarcibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale del danno conseguente a somministrazione vaccinale anche non obbligatoria seppur raccomandata sotto forma di indennizzo vitalizio assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

2-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2-ter e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 2-bis.».

15.17

ROMEO, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata, e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica»

Art. 17.**17.1**

D'ALFONSO, MANCA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché ad allineare le disposizioni del decreto legislativo n. 135 del 2015 con l'impostazione sanzionatoria del decreto legislativo n. 385 del 1993 (articolo 144, comma 8) e del decreto legislativo n. 11 del 2010 (articolo 32, comma 1-ter)."

17.2

D'ALFONSO, MANCA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ad allineare le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e con il Testo unico bancario con particolare riferimento alle infrazioni rilevanti per l'azione di controllo»

Art. 19.**19.1**

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale - PUN;

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volta a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, è previsto, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera e), la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;".

19.2

FEDELI, MANCA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*«a-bis) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli *interconnector* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, par. 4, della direttiva (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;»*

19.3

FEDELI, MANCA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2019/943, conferire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le

competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;»

19.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fino al 0,5 per cento del fatturato complessivo realizzato dall'impresa inadempiente nell'esercizio precedente"

Art. 20.

20.1

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità", con le seguenti: "designare la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS come autorità nazionali competenti per le attività di vigilanza previste dallo stesso regolamento, nel rispetto delle competenze di ognuno di essi".

20.2

D'ALFONSO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «cancellazione» con le seguenti: «annullamento della registrazione».

20.3

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

20.4

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, alla lettera n), sostituire la parola "500" con la seguente: "250", e sostituire le parole: "nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238", con le seguenti: "a euro 5 milioni per le persone giuridiche, e ad euro 700 mila per le persone fisiche."

20.0.1

GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire la nomina del membro nazionale distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) al Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta vincolante del Ministro della giustizia, prevedendo l'individuazione del medesimo tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno 20 anni di anzianità di servizio.

b) definire il procedimento di nomina di cui alla lettera a) con la previsione di una selezione per concorrere alla nomina medesima attraverso la delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, di un bando nel quale siano definiti quali requisiti per la valutazione comparativa le garanzie di indipendenza, la rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e le necessarie competenze linguistiche dei candidati.

c) prevedere che le domande per la selezione di cui alla lettera b) pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura siano inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; che successivamente il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute, trasmetta con provvedimento motivato una terna di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e che il Consiglio Superiore, se condivide la proposta, nomini il membro nazionale italiano nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia; nel caso in cui il Consiglio Superiore non condivida le motivazioni che accompagnano la proposta del Ministro, formuli una diversa proposta, motivando adeguatamente le ragioni della mancata condivisione della proposta e che in questo caso il Ministro della giustizia, senza ritardo, trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma precedente o replichi alle motivazioni che accompagnano la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando il medesimo, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura procede in ogni caso alla nomina.

d) prevedere che il provvedimento di nomina sia trasmesso all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ed al Consiglio dell'Unione europea;

e) assicurare che il membro nazionale abbia lo status di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice; che l'incarico di membro nazionale italiano sia equiparato ad un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno e che la sede di lavoro del membro nazionale italiano sia presso gli uffici dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

f) modificare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che il membro nazionale italiano ad Eurojust, chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727 sia riconosciuto come membro dell'ordinamento giudiziario italiano, sottoposto al potere di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e che allo stesso si applichino le norme dell'ordinamento giudizia-

rio nazionale, nei limiti in cui non siano in contrasto con il regolamento (UE) 2018/1727.

g) adeguare la normativa nazionale, in particolare prevedendo la funzione di coordinamento europeo e coordinando tale previsione con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, commi 2, 5 e 13;

h) prevedere che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale, direttive ai solo fini della organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e che il membro nazionale riferisca annualmente al Ministro della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura dei risultati ottenuti dal suo Ufficio e dei criteri organizzativi ed operativi attuati;

i) prevedere che la durata del mandato del membro nazionale sia di cinque anni, rinnovabile per una volta;

l) prevedere che in occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i risultati conseguiti e previo parere favorevole del Ministro della giustizia, provveda con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza del mandato;

m) prevedere che in caso di scadenza del mandato del membro nazionale fino alla nomina del nuovo membro, le sue funzioni siano svolte dal suo aggiunto e che in caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimanga in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto;

n) prevedere che il membro nazionale mantenga il proprio trattamento economico complessivo e gli sia corrisposta una indennità, comprensiva di ogni altro trattamento compresa quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione;

o) prevedere che il membro nazionale sia assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che l'aggiunto sia nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; che l'incarico di aggiunto del membro nazionale sia equiparato ad un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno; all'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applichino le norme sulla nomina, sullo status e sulla durata dell'incarico del membro nazionale di cui alle lettere precedenti; che ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale mantengano il proprio trattamento economico complessivo e agli stessi sia altresì corrisposta una indennità corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione; che gli assistenti del membro nazionale possano essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi dirigenziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza;

p) prevedere che su richiesta del membro nazionale italiano e per rispondere alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio italiano, possano essere distaccati uno o più esperti nazionali appartenenti alle forze di polizia italiane, previa intesa tra il Ministro della giustizia e le Amministrazioni di appartenenza; il trattamento economico degli esperti nazionali italiani distaccati presso l'ufficio dell'Agenzia è il medesimo corrisposto dall'Agenzia per gli altri esperti nazionali.

3. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale individua quale corrispondente nazionale italiano per le questioni legate al terrorismo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. Le nuove disposizioni relative allo stato giuridico ed ordinamentale del membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, adottate ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727.»

20.0.2

LOREFICE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153 l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) istituito presso il Ministero dell'interno e ulteriori autorità da individuare tra quelle competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153 tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) prevedere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, misure atte ad assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, tra l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le autorità competenti, con quelle svolte dagli organismi di polizia in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo."

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.0.3

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis**

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

g) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

h) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

i) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

20.0.4

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da asporto" e "consumo diretto dal recipiente";

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)*

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2011/7, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7 nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti;»

20.0.6

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie;

b) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza;

c) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da sporto" e "consumo diretto dal recipiente";

d) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

e) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), C) e parte B, n. 7, lettere a), b), c) siano richiamati congiuntamente;

f) contribuire a realizzare un adeguato sistema di Responsabilità Estesa del Produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

20.0.8

LOREFICE

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) (UE) 2019/1937, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e delle persone segnalanti, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela del segnalante;

b) coordinare la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1937 che consente il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti al fine di assicurare comunque il massimo livello di tutela e protezione del segnalante.».

20.0.9

ABATE

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2014/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 e per normare i fertilizzanti nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti, per l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009;
- b) individuazione degli organismi di valutazione della conformità;
- c) definizione delle misure di controllo nazionale per i prodotti fertilizzanti sia a marchio UE che nazionali;
- d) ridefinizione delle tariffe;
- e) ridefinizione del sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità

della violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1009, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

f) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

20.0.10

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

20.0.11

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro qua-

rantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

d) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

e) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

f) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

20.0.12

FERRAZZI, FEDELI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A e B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'art. 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutiliz-

zabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) tenuto conto dell'esigenza primaria di garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti, nonché la sicurezza degli utilizzatori di tali prodotti, consentire l'immissione sul mercato di manufatti monouso, realizzati anche con materiali diversi accoppiati tra loro, esclusivamente ove posseggano le seguenti caratteristiche: i) siano riciclabili organicamente assieme agli alimenti con cui sono destinati a entrare in contatto; ii) siano realizzati con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) introdurre, conformemente all'art. 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

e) abrogare l'art. 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

20.0.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO, CANDIANI

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere gli acquisti verdi attraverso il Green Public Procurement, come buona abitudine quotidiana, in particolare per la Pubblica Amministrazione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della

delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.14

FLORIDIA, L'ABBATE, PAVANELLI, LA MURA, MORONESE, QUARTO

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 sensibilizzare i consumatori con adeguate e apposite misure al fine di adottare un comportamento responsabile e ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti, tra i prodotti contemplati dalla presente direttiva, di palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

b) includere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/904, tra i prodotti di plastica monouso a cui si applicano le disposizioni della medesima direttiva i bicchieri;

c) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904 in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva.».

20.0.15

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis**

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.16

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) contribuire a realizzare un adeguato sistema di Responsabilità Estesa del Produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.17

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di

cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo impiego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge.

20.0.18

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo impiego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.

20.0.19

BRIZIARELLI, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), C) e parte B, n. 7, lettere a), b), c) siano richiamati congiuntamente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.20

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

g) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.21

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.22

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) identificare meccanismi volti ad incentivare la raccolta, il recupero e il riciclo dei materiali plastici;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.23

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere una modernizzazione e un miglioramento in termini di efficienza della dotazione infrastrutturale per l'industria del riciclo di materie plastiche e per la valorizzazione delle plastiche;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.25

D'ALFONSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

20.0.26

LOREFICE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) predisporre apposite linee guida ministeriali per l'adozione di quei provvedimenti volti a una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio

di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con la normativa europea in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;

b) prevedere, salvo casi particolari, il conferimento dei rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto;

c) in relazione al sistema di recupero dei costi prevedere che i residui del carico non siano ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti;

d) avvalersi delle deroghe per il conferimento dei rifiuti previste dall'articolo 7, paragrafo 4 della *direttiva (UE) 2019/883*.

20.0.27

COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

b) revisione della normativa vigente, in particolare del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che prevedano disposizioni in materia di strumenti di allerta che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi.

Conseguentemente: all'allegato A sopprimere il numero 22.

20.0.28

GIAMMANCO, MASINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere tra i prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 della direttiva relativamente alle restrizioni all'immissione sul mercato anche i bicchieri;

b) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica;

c) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale in materia.»

20.0.29

FERRARI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,

il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la costituzione on line sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.0.30

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale (come ad es. i rifiuti con alto rischio igienico sanitario cd. potenzialmente infetti con specifico riferimento ai liquami *cd.sewage*);

b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli im-

pianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;

c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 h l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;

d) inserire il criterio di deroga per cui "la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma". Inoltre, in caso di ancoraggio anche legate dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;

e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30% indicata al comma 2, lettera b), ii) per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;

f) il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, e va tenuta distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;

g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Marpol 73/78) queste zone potrebbero essere individuate nei parchi marini, santuario dei cetacei, il mare Adriatico etc.».

20.0.31

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 – Commissario unico discariche)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto

composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

20.0.32

L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere misure atte ad assicurare l'effettiva applicazione del regime di Responsabilità estesa al produttore con particolare riguardo alla gestione del fine vita del prodotto e del principio "chi inquina paga";

b) adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva;

c) individuare misure di incentivazione per le aziende che riconvertono le produzioni sui prodotti compostabili o bioplastiche;

d) aggiornare il quadro sanzionatorio legato all'abbandono dei rifiuti in plastica oggetto della direttiva. ».

20.0.33

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

''Art. 19-bis. (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo il caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà.'»

20.0.34

CANDIANI, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis***(Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui alla direttiva 2014/24/UE)*

1. Al fine di affrontare la procedura di infrazione n. 2018/2273, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, volti al pieno adeguamento delle disposizioni del citato codice alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime. ».

20.0.35

ANGRISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

b) revisione della normativa vigente, in particolare del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che prevedano disposizioni in materia di strumenti di allerta che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi.».

20.0.36

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2402/2017;

b) individuare la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob e la Covip, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2402/2017;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2402/2017 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):

- dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2402/2017, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

- provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2402/2017 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

- provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento 2402/2017;

- individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti.

e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2402/2017 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'Ivass, della Consob e della Covip, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2402/2017 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del richiamato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:

a) con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche un minimo di 30.000 euro;

b) con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche un minimo di 5.000 euro.

3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20.0.37

D'ALFONSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE) e alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE) e alla direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

20.0.38

GIAMMANCO, MASINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.39

ANGRISANI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) favorire la costituzione di ogni tipo di società on line mediante l'utilizzo della firma o identità digitale delle parti interessate;

b) permettere alle imprese di valutare il ricorso all'assistenza e alla consulenza di eventuali professionisti, in relazione all'eventuale complessità della costituzione societaria;

c) ricomprendere i Tributaristi Qualificati e Certificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione di presenza delle società, nei casi indicati dall'art. 13-*octies*, paragrafo 4 e paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2019/1151;

d) prevedere che le imprese possano provvedere alle modifiche, in modalità informatica, di tutti gli atti societari mediante l'utilizzo generalizzato della firma o identità digitale;

e) provvedere a mettere a disposizione per i tipi di società inseriti nell'elenco di cui all'allegato II bis della direttiva (UE) 2019/1151, nonché per la costituzione di altri tipi di società, i modelli necessari per la costituzione online di società, sugli appositi portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico.».

20.0.40

D'ALFONSO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, di cui al punto 24 dell'Allegato A)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, di cui al punto 24) dell'Allegato A, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) favorire la costituzione di ogni tipo di società on line mediante l'utilizzo della firma o identità digitale delle parti interessate;

b) permettere alle imprese di valutare il ricorso all'assistenza e alla consulenza di eventuali professionisti, quali tributaristi, commercialisti, avvocati, notai, in relazione all'eventuale complessità della costituzione societaria;

c) ricomprendere i Tributaristi Qualificati e Certificati, ai sensi della legge n. 4/2013, tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione di presenza delle società, nei casi indicati dall'art. 13-*octies*, paragrafo 4 e paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2019/1151;

d) prevedere che le imprese possano provvedere alle modifiche, in modalità informatica, di tutti gli atti societari mediante l'utilizzo generalizzato della firma o identità digitale;

e) provvedere a mettere a disposizione per i tipi di società inseriti nell'elenco di cui all'allegato II bis della direttiva (UE) 2019/1151, nonché per la costituzione di altri tipi di società, i modelli necessari per la costituzione online di società, sugli appositi portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico.

20.0.41

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

''Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

20.0.42

D'ALFONSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

20.0.43

ALFIERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento

mento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apposite modifiche al fine di garantire ai residenti nel comune di Campione d'Italia la non applicazione delle disposizioni in materia di immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 93, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del medesimo Codice.

20.0.44

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*

(Adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo destinate.».

20.0.45

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***"Art. 20-bis**

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente -Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare, coordinare, semplificare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) al fine di favorire la transizione verso l'economia circolare, e in considerazione anche delle circostanze derivanti dalla pandemia da Covid-19 gravanti sul sistema produttivo, quantificare i nuovi e maggiori costi di adeguamento alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, per prevedere apposite misure di agevolazione per la transizione delle imprese interessate attraverso adeguamento e innovazione tecnologica, riconosciute agli aventi diritto secondo criteri e modalità stabilite con apposito regolamento da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) prevedere apposite misure di sostegno alla riconversione delle produzioni di plastiche monouso con imballaggi che siano riciclabili organicamente insieme agli alimenti con cui vengono in contatto;

d) favorire la produzione e l'uso delle plastiche monouso biodegradabili e compostabili."

20.0.46

CAMPARI, SIMONE BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso alle amministrazioni pubbliche;

b) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso ai cittadini privati.».

Conseguentemente, all'Allegato A, dopo il numero 33) aggiungere in fine il seguente:

«34) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, che direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021).».

20.0.47

D'ALFONSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 e alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 e alla direttiva (UE) 2019/2034 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

20.0.48

ANGRISANI

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «*acque protette*» e di «*acque adiacenti alle acque protette*», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di "*acque protette*" e di "*acque adiacenti alle acque protette*", i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare il personale della gente di mare."

20.0.49

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «*acque protette*» e di «*acque adiacenti alle acque protette*», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di "*acque protette*" e di "*acque adiacenti alle acque protette*", i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare il personale della gente di mare.»
